

APPROFONDIMENTI | Riviste

Bonus 200 euro, la disciplina dell'una tantum nel decreto Aiuti



Corriere delle Paghe | 4 giugno 2022 | n. 6 | p. 20-23 | di Barbara Massara

L'indennità una tantum di 200 euro è destinata ad una platea molto ampia di soggetti: lavoratori dipendenti ed autonomi, compresi quelli che avevano beneficiato delle indennità Covid, pensionati, disoccupati e nuclei percettori di reddito di cittadinanza

Con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 i datori di lavoro dovranno corrispondere l'indennità una tantum di euro 200 ai propri dipendenti che abbiano beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,80% per almeno un mese nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2022, secondo le regole dettate dall'art. 31 del DL n. 50/2022.

Nello stesso mese di luglio l'Inps corrisponderà l'una tantum ai propri pensionati, ai nuclei percettori di reddito di cittadinanza ed ai lavoratori domestici.

Per le altre categorie di soggetti contemplate dallo stesso art. 32 del DL 50/2022, l'Istituto provvederà all'erogazione, previa domanda, solo successivamente all'acquisizione del flusso Uniemens di recupero delle indennità anticipate dal datore di lavoro.

Il DL n. 50 del 17 maggio 2022, in vigore dal 18 maggio scorso, cd. decreto aiuti, dedica tre articoli, dal 31 al 33, alla specifica misura dell'indennità una tantum di 200 euro, destinata ad una platea molto ampia di soggetti: lavoratori dipendenti ed autonomi, compresi quelli che avevano beneficiato delle indennità Covid, pensionati, disoccupati e nuclei percettori di reddito di cittadinanza.

Sebbene per le diverse categorie siano previste differenziate regole applicative, ciò che le accomuna è la previsione che l'indennità una tantum di euro 200 deve essere ricevuta una sola volta, anche da parte di chi appartiene contestualmente a più di una categoria tra quelle beneficiarie.

Uno dei maggiori dubbi interpretativi che queste norme lasciano, riguarda la corretta gestione di alcuni lavoratori dipendenti che in quanto tali sono in primis tutelati e disciplinati dall'art. 31, ma che contemporaneamente appartengono anche a specifiche categorie di dipendenti

contemplate dall'art. 32 con indennizzo da parte dell'Inps.

I lavoratori dipendenti

Ai sensi dell'articolo 31 del DL n. 50/22, i datori di lavoro in modo automatico, e cioè senza necessità di una specifica richiesta, erogheranno nella busta paga di luglio 2022, l'indennità una tantum di euro 200, che ai sensi del comma 3 non costituisce reddito e quindi non è soggetta ad alcuna trattenuta previdenziale o fiscale, né può essere oggetto di cessione, sequestro o pignoramento.

Le condizioni

Il dipendente, ai sensi del comma 1, deve rispettare le seguenti condizioni:

- 1) aver beneficiato per almeno un mese nel periodo gennaio-aprile 2022 dell'esonero contributivo dello 0,80% ex art. 1 comma 121 della legge n. 234/2021;
- 2) dichiarare di non essere titolare di trattamenti pensionistici o di appartenere ad un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza.

L'articolo 31 in realtà esordisce rivolgendosi in modo più generico ai dipendenti "non titolari dei trattamenti di cui all'art. 32" del medesimo DL 50/22, norma che contempla anche altre situazioni di lavoratori dipendenti (es. stagionali, lavoratori dello spettacolo, intermittenti, somministrati) diverse da quelle espressamente menzionate ai fini della dichiarazione preventiva (pensionato, o percettore di reddito di cittadinanza).

Il dubbio pertanto riguarda l'eventuale ordine di applicazione delle due norme, e cioè se quei dipendenti in quanto riconducibili ad entrambe le norme debbano essere indennizzati prima dal datore di lavoro (art. 31), e poi in via sussidiaria dall'Inps, oppure esclusivamente indennizzati dall'Inps (art. 32).

Poiché il datore di lavoro non dispone di tutte informazioni necessarie per classificarli come appartenenti anche alle categorie dell'art. 32, e poiché l'articolo 31 non prescrive di raccogliere queste informazioni, si dovrebbe propendere per l'automatica indennizzabilità da parte dell'azienda, e solo in mancanza, per l'intervento sussidiario dell'Inps.

Questo spiegherebbe anche il fatto che l'articolo 32 rinvia l'erogazione dell'indennità da parte dell'Inps al momento successivo dell'acquisizione del flusso Uniemens di luglio 2022, attraverso il quale l'Ente previdenziale accerta se quei dipendenti hanno già ricevuto l'indennità dal datore di lavoro.

Pertanto, secondo se questa interpretazione sarà confermata, il datore di lavoro non dovrebbe escludere a priori categorie di dipendenti potenzialmente riconducibili all'art.32, ma limitarsi a verificare, come per la generalità dei lavoratori, la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo

Gli adempimenti preliminari e non solo

Il datore di lavoro pertanto, dovrà prepararsi all'erogazione di luglio 2022, individuando i dipendenti in possesso delle condizioni richieste (esonero contributivo dello 0,8% riconosciuto per almeno un mese) e raccogliendo da questi dipendenti la formale dichiarazione di non essere né pensionati, né percettore di reddito di cittadinanza.

La norma che è stata oggetto di numerosi maneggiamenti prima di assumere l'attuale veste definitiva, ha lo svantaggio di condizionare l'erogazione dell'una tantum al beneficio dell'esonero contributivo dello 0,80%, esonero che continua a destare non pochi dubbi gestionali ed operativi, sia con riferimento ai lavoratori cessati che con riferimento all'esposizione dei ratei di tredicesima all'interno del flusso Uniemens (codici L025 ed L026).

La gestione dei lavoratori cessati, sia dal punto di vista dell'esonero contributivo che della collegata indennità una tantum di euro 200, richiederebbe uno specifico chiarimento dall'Inps, affinché il datore di lavoro operi nella legalità e nella correttezza, senza rischiare di danneggiare i soggetti tutelati.

Con riferimento invece alla dichiarazione da acquisire dai dipendenti, sebbene la norma non lo richieda, potrebbe essere opportuno che attraverso la stessa venga accertato che il medesimo dipendente non fruisca dell'indennità una tantum da parte di altro datore di lavoro contestuale, posto che il comma 2 dell'articolo 31 espressamente sancisce l'unicità dell'indennità, che deve essere erogata una sola volta anche in presenza di più rapporti di lavoro.

Acquisire quest'ulteriore informazione potrebbe essere opportuno soprattutto per il lavoratori part-timers, per evitare loro doppie erogazioni con necessità poi di recuperare la prestazione ricevuta in eccedenza.

Nell'attesa delle istruzioni e delucidazioni da parte del Lavoro e dell'Inps, che ci si augura chiariscano bene l'ambito applicativo dell'articolo 31 anche in modo combinato con l'articolo 32, di seguito si riporta una prima bozza di dichiarazione che il datore di lavoro potrebbe proporre ai propri dipendenti.

**DICHIARAZIONE DA ACQUISIRE DAL DIPENDENTE AI FINI DELL'EROGAZIONE
AUTOMATICA (ART. 31 DL N. 50/2022)**

Spett.le (datore di lavoro)

Ai fini dell'automatico riconoscimento, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, dell'indennità una tantum di euro 200 prevista dall'art. 31 comma 1 del DL n. 50/2021, il sottoscritto....., nato a a....., CF....., dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità:

1. di non essere titolare di trattamento pensionistico, né di assegni per invalidi civili, ciechi e sordomuti, né di un trattamento di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022;
2. di non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza;
3. di essersi accertato che nessun altro datore di lavoro erogherà nel prossimo mese di luglio l'indennità una tantum, in quanto quest'ultima spetta una sola volta.

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace, o comunque non corretta, il datore di lavoro potrebbe procedere, previa segnalazione dell'Inps, al recupero dell'indennità non spettante

In fede,

Data

L'indennità erogata dallo Stato per il tramite del datore di lavoro, sarà poi recuperata da quest'ultimo come credito da esporre in compensazione nel flusso Uniemens, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'Inps.

GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE PER L'EROGAZIONE DELL'UNA TANTUM DI EURO 200
(ART. 31 DL N. 50/2022)

1. Mappatura dei dipendenti

per estrarre quelli che nel periodo gennaio-aprile 2022 hanno beneficiato, per almeno un mese, dell'esonero contributivo dello 0,80%;

2. Dichiarazione del dipendente di non essere titolare di pensione o altro assegno sociale (con decorrenza entro 06/2022) e di non appartenere ad un nucleo familiare destinatario del reddito di cittadinanza;

3. Erogazione dell'indennità una tantum nella busta paga di luglio 2022, quale competenza netta priva di trattenute fiscali, previdenziali, non oggetto di cessione, pignoramento e/o sequestro;

4. Recupero dell'indennità erogata per conto dello Stato quale credito da usare in compensazione ed esporre nel flusso Uniemens.

I dipendenti inclusi nell'art. 32, DL n. 50/2022

Come innanzi precisato, alcune categorie di dipendenti sono altresì incluse nell'elenco dell'articolo 32 del DL n. 50/2022 ed in particolare:

- › *i lavoratori domestici* (comma 8), indennizzabili solo dall'Inps, a luglio, previa domanda, in quanto sono gli unici dipendenti non beneficiari dell'esonero contributivo dello 0,80%;
- › *i lavoratori stagionali, intermittenti, somministrati, a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari, gli iscritti all'ex Enpals, che nel 2021 hanno beneficiato delle indennità Covid* ex art. 10 co. 1-9 DL n. 41/2021 ed ex art. 42 DL n. 73/2021 (**comma 12**), indennizzati dall'Inps senza domanda;
- › *i lavoratori stagionali a termine o intermittenti* (comma 13), *lavoratori iscritti all'ex Enpals* (comma 14), che non rientrando nel comma 12 in quanto non hanno ricevuto nel 2021 l'indennità Covid, potrebbero invece beneficiare dell'una tantum di 200 euro a condizione che nel 2021 abbiano accumulato almeno 50 giornate di prestazioni lavorative o 50 contributi giornalieri e che abbiano percepito sempre nel 2021 un reddito da queste attività non superiore a 35.000 euro.

Una possibile lettura combinata dei commi 12-14 dell'articolo 32 con le previsioni dell'articolo 31 comma 1 potrebbe essere che questi lavoratori, per natura più precari degli altri, laddove non si trovassero a luglio 2022 nelle condizioni di poter ricevere l'indennità da un datore di lavoro, potrebbero comunque essere indennizzati dall'Inps, in via automatica se destinatari nel 2021 dell'indennità Covid (comma 12) o su richiesta, se in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dai commi 13 e 14

L'eventuale indennizzo da parte dell'Inps, eccetto per i domestici che saranno indennizzati a luglio, ai sensi del comma 17 dell'art. 32 avverrà solo dopo l'acquisizione del flusso Uniemens in cui i datori di lavoro recupereranno le indennità anticipate.

I lavoratori autonomi

L'art. 32 DL n. 50/2022 ricomprende tra le categorie beneficiarie dell'indennità una tantum da parte dell'Inps, anche i lavoratori titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro autonomo:

- › **co.co.co** ex art. 409 cpc, privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, con rapporti attivi al 18.5.2022, e con reddito anno 2021 da co.co.co non superiore a 35.000 euro (c. 11);
- › ***lavoratori autonomi dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio*** che hanno beneficiato delle indennità Covid nell'anno 2021 (c. 12);
- › ***lavoratori autonomi dello spettacolo (c. 14), lavoratori autonomi occasionali (c. 15), incaricati alle vendite a domicilio (c. 16)*** che, non avendo beneficiato delle indennità Covid nell'anno 2021, dovranno rispettare gli ***specifici requisiti prescritti***, tra i quali, aver percepito nel 2021 un reddito da lavoro autonomo non superiore a 35.000 euro con relativa copertura previdenziale.

Tutti i lavoratori autonomi, eccetto quelli che nel 2021 hanno beneficiato delle indennità Covid, dovranno presentare apposita istanza all'Inps, e saranno indennizzati solo successivamente all'invio delle denunce Uniemens da parte dei datori di lavoro.

I percettori di trattamenti previdenziali

Oltre ai lavoratori, l'art. 32 DL n. 50/2022 individua tra i beneficiari dell'indennità di 200 euro a carico dell'Inps i seguenti percettori di trattamenti previdenziali:

- **i titolari di pensione o di altro assegno sociale** (invalidi civili/ciechi e sordomuti; o di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro giugno 2022, titolari nel 2021 di un reddito Irpef non superiore a 35.000 euro, che saranno indennizzati a luglio 2022 in modo automatico, da parte dell'Inps o di altro ente previdenziale appositamente individuato dal casellario pensionistico (cc. 1-7);

- **i percettori di Naspi o Dis-Coll** nel mese di giugno 2022 (c. 9);

- **i percettori di disoccupazione agricola** nell'anno 2022 ma di competenza del 2021 (c. 10);

- **i nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza**, a condizione che nessuno dei componenti benefici come singola dell'indennità una tantum ai sensi dell'art. 31 o di una delle altre casistiche dell'art. 32 del DL n. 50/2022 (c. 18).

Nessuna di queste categorie sopra citate dovrà presentare specifica istanza all'Inps.

L'Istituto nazionale di previdenza comunque erogherà a luglio i 200 euro ai pensionati ed ai nuclei percettori del reddito di cittadinanza.

Gli altri lavoratori autonomi ed i professionisti

L'articolo 33 del DL n. 50/2022 istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per finanziare, in via eccezionale, l'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi imprenditori e dei liberi professionisti iscritti all'Inps Gestione Separata o alle Casse professionali private, le cui regole (tra le quali il limite massimo di reddito anno 2021) saranno definite da un decreto Lavoro-Finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL n. 50/22, cioè entro il 17 giugno prossimo.